

CASAGIT SALUTE SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO DEI GIORNALISTI ITALIANI "ANGIOLO BERTI"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. La "CASAGIT SALUTE SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO DEI GIORNALISTI ITALIANI "ANGIOLO BERTI"", in forma abbreviata "Casagit Salute" (qui di seguito definita anche "Mutua"), è l'effetto della trasformazione in società di mutuo soccorso della omonima storica associazione "CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI GIORNALISTI ITALIANI "ANGIOLO BERTI"", costituita in Roma con voto unanime dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana del 27-28 novembre 1974 in adempimento del voto degli esecutivi della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani del 20 novembre 1974.
2. La Mutua è fondata sulla volontà unitaria della categoria di assicurare ai giornalisti italiani un efficiente ed adeguato sistema di sicurezza sociale, per tutelare la dignità e l'esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico, e contribuire così alla difesa della libertà di stampa nell'interesse generale della comunità nazionale. A tal fine collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, concordando e realizzando, con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), anche tramite convenzioni, comuni iniziative per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali.
3. La Mutua acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore, alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. La Mutua ha sede legale a Roma, in Via Marocco 61.
2. Possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua, in Italia e all'estero.
3. La durata della Mutua è illimitata.
4. La Mutua può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Mutua stessa.
5. La Mutua può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea Nazionale, l'esplicazione di determinati servizi.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ

1. La Mutua ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale.
2. In particolare, essa potrà, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886:
 - a. diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

- b. svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalla legge, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
 - c. svolgere attività di assistenza sociosanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
 - d. erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
 - e. erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
 - f. erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
 - g. organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro familiari.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi la Mutua potrà inoltre:
- a. stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
 - b. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886.
 - c. promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
 - d. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, svolgere tutte le attività e prestare tutti i servizi utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle proprie attività istituzionali.
4. I servizi di assistenza previsti dalla Mutua possono essere erogati su richiesta del socio ai seguenti familiari:
- a. coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso;
 - b. figli ed equiparati a norma di legge (figli legittimi, legittimati, naturali, adottati, affiliati e comunque i soggetti ricadenti nella previsione di cui all'Art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari");
 - c. genitori ed equiparati a norma di legge (Art. 7 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari").

TITOLO II – SOCI

CAPO I – COSTITUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO (Modalità di ammissione dei soci)

Art. 4 - SOCI - NUMERO, CATEGORIE E REQUISITI

- 1. Il numero dei Soci è illimitato.
- 2. Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche che non abbiano tenuto comportamenti dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento.
- 3. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a. Soci ordinari;
 - b. Soci ordinari convenzionati;
 - c. Soci sostenitori.
- 4. Sono Soci ordinari:
 - a. i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti;
 - b. i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall'Ordine dei Giornalisti;
 - c. i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei Giornalisti;che, in virtù del disposto della l. 3818/1886 e successive modificazioni, partecipano allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva.

Hanno titolo altresì a proseguire il rapporto associativo in qualità di Soci ordinari i giornalisti titolari di pensione diretta a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

5. Sono Soci ordinari convenzionati:

a. i lavoratori, subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende ai quali per legge, disposizioni statutarie, contratti di lavoro, regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e la gestione di un Fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva, e sempreché l'ente, l'associazione, la società, il sindacato, l'azienda di cui sono dipendenti, abbia accettato integralmente in proprio nome e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme dello Statuto della Mutua e dei relativi Regolamenti applicativi, ed abbia sottoscritto l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del rapporto associativo dei medesimi con la MUTUA ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali. Per essi la Mutua costituisce e gestisce un Fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva;

b. le società di mutuo soccorso e i Fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei propri aderenti persone fisiche, che in via mediata sono beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, sempreché la società di mutuo soccorso o il Fondo sanitario integrativo a cui sono associati abbia accettato integralmente in proprio nome e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme dello Statuto della Mutua e dei relativi Regolamenti applicativi, ed abbia sottoscritto l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del rapporto associativo dei medesimi con la Mutua ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali;

c. le persone fisiche che non posseggono i requisiti per potere aderire in qualità di Soci ordinari o in qualità di Soci ordinari convenzionati a norma dei precedenti punti a. e b., e per i quali la Mutua costituisce e gestisce un Fondo sanitario integrativo ad adesione individuale.

6. I rapporti mutualistici con i Soci ordinari convenzionati sono disciplinati da appositi Regolamenti applicativi e dalla Convenzione di riferimento.

7. Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, e gli enti pubblici e privati che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari o Soci ordinari convenzionati e intendano sostenere l'attività della Mutua attraverso contributi di varia natura. Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo apportato e debbono indicare gli impegni che intendono assumere in favore della Mutua. Il Consiglio di Amministrazione può, in fase di ammissione del Socio sostenitore, attribuire a quest'ultimo il diritto di indicare tra i Soci ordinari un suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

8. Rientra di diritto nella categoria dei Soci sostenitori la Federazione Nazionale della Stampa Italiana in quanto soggetto dotato di rappresentanza collettiva firmatario del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI-FIEG, ed in quanto la Mutua, ai sensi di tale contratto, risulti essere l'ente a cui il soggetto dotato di rappresentanza collettiva destina il contributo ivi previsto per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei giornalisti.

Art. 5 - AMMISSIONE A SOCIO

1. Il vincolo associativo è a tempo indeterminato.

2. Per le adesioni in forma collettiva, sia come Socio ordinario sia come Socio ordinario convenzionato, non sono previsti limiti di età.

3. Per le adesioni in forma individuale:

a. come Socio ordinario è necessario presentare domanda di adesione volontaria entro il trentacinquesimo anno di età, oppure entro 24 mesi dalla data di iscrizione all'Ordine risultante dagli elenchi pubblici o all'INPGI e, comunque, in tali ultimi casi, entro il limite di età previsto nel Regolamento applicativo di ciascun piano di assistenza;

b. come Socio ordinario convenzionato è necessario presentare domanda di adesione volontaria entro il limite di età previsto nel Regolamento applicativo di ciascun piano di assistenza.

4. Per i Soci ordinari il vincolo associativo si costituisce:

a. automaticamente ed obbligatoriamente, senza necessità di presentare esplicita domanda di adesione, quando aderiscano in forma collettiva, ai termini e condizioni indicati negli strumenti della contrattazione collettiva, in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato da contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalla FNSI e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Casagit, oggi Casagit Salute.

Per essi il vincolo associativo decorre, con conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi, dalla data in cui sono tenuti all'adesione in base alla normativa contrattuale. Dalla medesima data sono iscritti come Soci ordinari nel Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai principi di sostenibilità economica della Mutua, definirà i profili assistenziali a cui i diversi contratti collettivi danno diritto.

b. presentando formale domanda di adesione quando aderiscano individualmente.

Per essi il vincolo associativo decorre, con i conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi, dalla data di presentazione della domanda di adesione, nei termini e nei modi definiti dai Regolamenti applicativi. Dalla medesima data i richiedenti vengono iscritti come Soci ordinari nel Libro Soci.

Qualora vengano meno i requisiti per essere iscritti come Soci ordinari, gli interessati possono presentare domanda di adesione in qualità di Soci ordinari convenzionati a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera c., dello Statuto.

5. Per i Soci ordinari convenzionati:

a. ex articolo 4, comma 5, lettera a. dello Statuto, il vincolo associativo si costituisce dalla data della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione accetta la domanda di adesione presentata dall'ente, associazione, società, sindacato, azienda, in nome e per conto dei propri lavoratori.

Dalla medesima data i lavoratori vengono iscritti come Soci ordinari convenzionati in un'apposita sezione del Libro Soci evidenziando l'appartenenza al Fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva di cui al successivo art. 32.

I Soci ordinari convenzionati all'atto dell'adesione accettano integralmente le norme dello Statuto e dei Regolamenti applicativi, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai principi di sostenibilità economica della Mutua, definirà i profili assistenziali a cui i diversi contratti, regolamenti o accordi aziendali o atti di convenzione danno diritto.

Qualora venga meno il contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione il socio ordinario convenzionato potrà presentare domanda di adesione a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera c. dello Statuto.

b. ex articolo 4, comma 5, lettera b. dello Statuto, il vincolo associativo si costituisce dalla data della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione accetta la domanda di adesione presentata dalla Società di mutuo soccorso o dal Fondo sanitario integrativo in qualità di enti richiedenti che esprimono la volontà di associarsi alla Mutua.

Per mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione i membri, persone fisiche, dell'ente richiedente diventano beneficiari in regime di c.d. Mutualità mediata delle prestazioni rese dalla Mutua ed in quanto tali non sono iscritti a Libro Soci.

I Soci ordinari convenzionati all'atto dell'adesione accettano integralmente le norme dello Statuto e dei Regolamenti applicativi, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in linea con il rispettivo atto di convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai principi di sostenibilità economica della Mutua, definirà i profili assistenziali a cui le diverse convenzioni danno diritto.

c. ex articolo 4, comma 5, lettera c. dello Statuto, il vincolo associativo si costituisce presentando formale domanda di adesione.

Per essi il vincolo associativo decorre, con i conseguenti diritti ed obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi, dalla data di presentazione della domanda di adesione, nei termini e nei modi definiti da tali Regolamenti.

Dalla medesima data i richiedenti vengono iscritti come Soci ordinari convenzionati in un'apposita sezione del Libro Soci evidenziando l'appartenenza al Fondo sanitario integrativo ad adesione individuale di cui al successivo art. 33.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai principi di sostenibilità economica della Mutua, definirà i profili assistenziali a cui le diverse convenzioni danno diritto.

6. Per l'adesione del Socio sostenitore il vincolo associativo si costituisce dalla data della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione accetta la domanda presentata.

CAPO II – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. 6 - INTERRUZIONE

1. Sono motivi di interruzione del vincolo associativo:

- a. la cessazione o la sospensione degli effetti del contratto, regolamento o accordo aziendale o convenzione che ha istituito il diritto all'adesione collettiva;
- b. la morosità nel versamento del contributo associativo;
- c. il venir meno dei requisiti per l'iscrizione come Socio ordinario;
- d. ogni qualvolta il Socio non abbia inviato o rinnovato la documentazione necessaria per la corretta determinazione del contributo dovuto in base alle disposizioni dei Regolamenti applicativi;
- e. la richiesta di interruzione volontaria presentata dal socio nei termini e condizioni fissati dai Regolamenti applicativi;
- f. l'avvio di un procedimento di esclusione nei confronti del Socio.

2. L'interruzione determina l'interruzione nel versamento dei contributi associativi e del rimborso delle prestazioni per tutta la durata della stessa. L'interruzione superiore a 24 mesi determina la perdita dell'anzianità acquisita dal Socio.

3. Tempi e modi di attivazione dell'interruzione, ivi inclusi i casi di eventuale revoca della stessa, nonché la durata e le modalità operative sono definite nei Regolamenti applicativi.

4. L'interruzione del vincolo associativo si estende automaticamente a tutti i familiari cui il Socio abbia esteso il diritto di accesso alle prestazioni della Mutua.

5. I Regolamenti applicativi possono prevedere casi specifici di interruzione delle prestazioni mutualistiche per i soli familiari del Socio.

Art. 7 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Nei casi di sospensione degli effetti dell'iscrizione agli Albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti Italiani, il Socio ordinario viene sospeso in forma cautelativa da ogni attività istituzionale nell'ambito della Mutua, ferma restando la possibilità di proseguire il vincolo associativo in qualità di Socio ordinario convenzionato.

CAPO III - ESTINZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. 8 - ESTINZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

1. L'estinzione del vincolo associativo avviene per decesso, recesso, decadenza o esclusione e determina la cancellazione del socio dal Libro Soci e la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra il socio e la Mutua.

Art. 9 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il Socio può recedere dalla Mutua nei casi e con le modalità previste dall'art. 2532 del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Al Socio che abbia esercitato il diritto di recesso è preclusa la possibilità futura di nuova adesione alla Mutua salvo:

a. i casi in cui questa sia prevista da una forma di adesione collettiva a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera a.;

b. i casi in cui il recesso sia stato agito per il sopraggiungere di altra forma di adesione collettiva automatica a diversa copertura sanitaria integrativa.

2bis. La domanda di adesione individuale successiva al recesso può essere accolta, oltre che nei casi di cui ai precedenti punti a. e b. del presente articolo, nei casi in cui siano state introdotte, successivamente al recesso, disposizioni regolamentari di maggior favore che avrebbero potuto evitare l'estinzione del vincolo. La richiesta di nuova adesione dovrà essere presentata nei tempi, nei modi e con il rispetto dei limiti fissati nei regolamenti applicativi.

3. Il recesso può essere esercitato solo da parte dei Soci ordinari e dei Soci ordinari convenzionati che abbiano aderito individualmente alla Mutua.

4. Il recesso non è ammesso per i Soci ordinari e per i Soci ordinari convenzionati che abbiano aderito collettivamente, salvo diversa ed esplicita previsione del contratto, regolamento o accordo aziendale o convenzione che ha dato luogo all'adesione. Il recesso non è altresì ammesso per i soci ordinari convenzionati che abbiano aderito in "Mutualità mediata" a meno che tale possibilità non sia esplicitamente

prevista dalla convenzione sottoscritta.

5. Tempi e modalità per l'esercizio del recesso sono definiti nei Regolamenti applicativi.

6. L'estinzione del vincolo associativo per effetto del recesso del Socio decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è pervenuta alla Mutua la richiesta del Socio.

7. Il Socio non può azionare il diritto al recesso qualora lo stesso presenti una situazione debitoria nei confronti della Mutua.

Art. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Può essere escluso dalla Mutua, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Socio che:

a. sia stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi o di opinione;

b. abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Mutua rimborsi o indennità non dovute;

c. abbia tenuto comportamenti dannosi in genere per la Mutua e il suo funzionamento;

d. abbia violato le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti applicativi o dalle deliberazioni degli Organi Sociali.

2. Può essere escluso dalla Mutua il Socio ordinario convenzionato qualora dovesse:

a. venire meno, per qualsiasi ragione o titolo nessuno escluso, il contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione in forza del quale il socio è stato iscritto alla Mutua e sempreché non abbia presentato, nei tempi e nei modi definiti dai Regolamenti applicativi, domanda di adesione su base individuale;

b. porre in essere comportamenti e/o atti di violazione delle norme del rispettivo accordo o regolamento o contratto aziendale o atto di convenzione.

3. L'estinzione del vincolo associativo decorre dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha disposto l'esclusione del Socio.

4. Il Socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successiva opposizione al competente Tribunale.

Art. 11 - DECADENZA DEL SOCIO

1. Costituisce motivo di decadenza del Socio ordinario e del Socio ordinario convenzionato di cui al precedente art. 4 comma 5 punti a. e c., il raggiungimento del termine del periodo di interruzione, ove

non sia stata superata la causa che ne ha giustificato l'applicazione o qualora il socio non abbia esercitato il diritto alla prosecuzione del vincolo associativo a norma del successivo art. 12 (prosecuzione). L'estinzione del vincolo associativo per decadenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cade il termine del periodo interruttivo.

2. Al Socio decaduto è preclusa la possibilità futura di nuova adesione alla Mutua salvo che questa non sia prevista da una forma di adesione collettiva a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera a..

2bis. La successiva adesione in forma individuale è consentita solo nei casi in cui siano state introdotte, successivamente alla decadenza, disposizioni regolamentari di maggior favore che avrebbero potuto evitare l'estinzione del vincolo. La richiesta di nuova adesione dovrà essere presentata nei tempi, nei modi e con il rispetto dei limiti fissati nei regolamenti applicativi.

3. Costituisce motivo di decadenza del Socio sostenitore il venir meno degli impegni assunti dallo stesso a norma dello Statuto e/o esplicitati nella domanda di adesione, ovvero, per il Socio sostenitore di cui al precedente articolo 4 comma 8, il fatto che lo stesso cessi dall'essere il soggetto dotato di rappresentanza collettiva che destina a Casagit, oggi Casagit Salute, il contributo previsto dal Contratto collettivo nazionale dei giornalisti per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei medesimi.

4. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Direttore Generale.

CAPO IV - PROSECUZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. 12 - PROSECUZIONE

1. È considerata prosecuzione del vincolo associativo l'eventuale passaggio dalla categoria di Socio ordinario a quella di Socio ordinario convenzionato o viceversa, quando essa sia determinata dal venir meno dei requisiti necessari per essere iscritto come Socio ordinario o qualora essi siano sopravvenuti in un momento successivo per coloro i quali sono stati iscritti come Soci ordinari convenzionati, ovvero l'eventuale passaggio da Socio ordinario o ordinario convenzionato in regime di adesione collettiva a Socio

ordinario o ordinario convenzionato in regime di adesione individuale o viceversa.

2. L'anzianità di iscrizione è, in ogni caso, computata a far data dalla prima adesione sempreché non vi siano periodi interruttivi del rapporto associativo superiori a 24 mesi.

CAPO V – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 13 - DOVERI

1. Con la costituzione del vincolo associativo il Socio è tenuto:

- a. al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, che si intendono da lui accettate;
- b. al versamento del contributo associativo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dai Regolamenti applicativi;
- c. all'osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi Sociali anche per quanto concerne controlli di carattere sanitario inerenti gli interventi assistenziali richiesti;
- d. alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni normative rese pubbliche dalla Casagit con gli strumenti di comunicazione disponibili, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet ufficiale della Cassa.

Art. 14 - DIRITTI

1. I Soci ordinari in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua hanno diritto:

- a. di partecipare a tutti i programmi e le attività mutualistiche realizzati dalla Mutua nei termini e alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi;
- b. di votare e venire eletti alle cariche sociali, se con una anzianità di iscrizione alla Mutua di almeno ventiquattro mesi.

2. I Soci ordinari convenzionati aderenti al “Fondo sanitario integrativo ad adesione collettiva” e al “Fondo sanitario integrativo ad adesione individuale” iscritti al libro soci a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettere a. e c. che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua, nel rispetto del relativo accordo, contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto:
- a. di partecipare a tutti i programmi e le attività Mutualistiche realizzati dalla Mutua nei termini e alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi.
 - b. di votare e venire eletti alle cariche sociali con una anzianità di iscrizione alla Mutua di almeno ventiquattro mesi.
3. I Soci ordinari convenzionati aderenti in “Mutualità mediata” e iscritti al libro soci a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera b. in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua, nel rispetto del relativo accordo, contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto:
- a. di estendere alle persone fisiche loro aderenti, in qualità di beneficiari, la partecipazione a tutti i programmi e le attività Mutualistiche realizzati dalla Mutua nei termini e alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi;
 - b. di nominare un proprio rappresentante in Assemblea Nazionale.
4. I Soci sostenitori aderenti a norma del precedente articolo 4, commi 7 e 8, in regola con gli impegni assunti con la presentazione della domanda di adesione hanno diritto di indicare un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione ove tale possibilità sia prevista dallo Statuto o deliberata successivamente dal Consiglio di Amministrazione in fase di accoglimento della domanda di adesione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 15 - ORGANI DELLA MUTUA

1. Gli organi della Mutua sono:
- a. l'Assemblea Nazionale;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori;
 - e. il Fiduciario Regionale;
 - f. il Collegio dei Probiviri.

CAPO I – ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 16 - POTERI

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della Mutua ed ha i seguenti poteri:
- a. elegge il Consiglio di Amministrazione;
 - b. nella prima riunione utile successiva alla elezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea fissa le linee programmatiche dell'attività istituzionale e di gestione della Mutua, su proposta formulata dal Consiglio stesso;
 - c. nomina il Collegio dei Revisori, indicando il Presidente;
 - d. elegge il Collegio dei Probiviri;
 - e. nomina la Commissione Elettorale per l'esercizio delle funzioni di cui all'apposito Regolamento;
 - f. approva le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - g. approva il bilancio consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori;
 - h. approva la Relazione sulla Gestione degli Amministratori; la mancata approvazione di tale documento costituisce causa legittima di avvio dell'azione di revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione; l'azione di revoca può essere avviata anche mediante presentazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea, fermo restando che la mozione dovrà essere comunque

votata dalla maggioranza dei presenti all'adunanza affinché tale azione di revoca possa essere messa all'ordine del giorno dell'Assemblea da convocarsi ai sensi del successivo art. 17, comma 8, dello Statuto;

- i. può deliberare la revoca e/o l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- j. può deliberare lo scioglimento della Mutua e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 42 nominando contemporaneamente i liquidatori;
- k. approva il Regolamento elettorale.

2. L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno, fatta salva la possibilità di presentare e far votare mozioni di indirizzo generale che siano sottoscritte da almeno un quarto dei presenti.

Art. 17 - CONVOCAZIONE E MAGGIORANZE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei delegati o i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata a mezzo raccomandata o strumento digitale equivalente inviata almeno venti giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. La seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno un'ora dalla prima.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dai Vice Presidenti, ed il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario. Nel caso in cui all'ordine del giorno della convocazione figurino la revoca e/o l'azione di responsabilità di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che restano in carica fino alla fine della seduta.
5. Partecipano a titolo consultivo all'Assemblea, con facoltà di parola ma non di voto, il Segretario della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il Presidente o il Vice Presidente giornalista del Fondo Pensione Complementare, i Soci che abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente della Mutua e il Direttore Generale.
6. L'assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo per le materie per cui questo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
7. Per deliberare le modifiche statutarie e del Regolamento elettorale occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Mutua e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
8. Per deliberare le azioni di revoca degli Amministratori, il Presidente della Mutua è tenuto, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che non ha approvato la Relazione sulla Gestione degli Amministratori ovvero dalla data dell'Assemblea nel corso della quale è stata presentata e approvata la mozione motivata di revoca, a convocare nuovamente l'Assemblea, ponendo all'ordine del giorno la discussione sulla revoca, con conseguente assunzione di apposita deliberazione da sottoporre al voto con appello nominale. Per deliberare la revoca occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea aventi diritto, e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
9. Determina il voto segreto la richiesta effettuata da almeno un quarto dei partecipanti all'Assemblea limitatamente a questioni attinenti a diritti di carattere associativo o alla tutela dei valori ed interessi cooperativi e mutualistici.

10. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea.

Art. 18 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. I Soci ordinari e i Soci ordinari convenzionati persone fisiche eleggono, rispettivamente, nelle circoscrizioni regionali e in un'unica circoscrizione nazionale, i Soci che li rappresenteranno in Assemblea Nazionale in base alle disposizioni del Regolamento elettorale.
2. I Soci ordinari convenzionati persone giuridiche, in applicazione del principio della mutualità mediata, esercitano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea Nazionale ciascuno tramite il proprio legale rappresentante o delegato.
3. I Soci eletti durano in carica quattro anni.
4. I componenti dell'Assemblea Nazionale che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.
5. I Soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Assemblea.
6. Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti dell'Assemblea, questa deve considerarsi automaticamente decaduta e si procede al suo rinnovo in base alle norme del Regolamento elettorale.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini istituzionali della Mutua, secondo gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea Nazionale; ne attua le delibere e risponde del proprio operato all'Assemblea stessa. I membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea Nazionale, eleggono tra di loro, il Presidente e i due Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Per l'elezione è necessario, nel primo e nel secondo scrutinio, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:
 - a. può affidare, su proposta del Presidente, specifiche deleghe ai due Vice Presidenti e/o ad altri Consiglieri;
 - b. designa il Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Nazionale;
 - c. può costituire un Ufficio di Presidenza di cui facciano parte di diritto Presidente, Vice Presidenti, fissandone i criteri di funzionamento;
 - d. può proporre all'Assemblea Nazionale modifiche allo Statuto e presenta, con proprio parere, quelle eventualmente avanzate dalle Consulte Regionali o da almeno quindici delegati;
 - e. esamina le domande di adesione dei Soci sostenitori e delibera l'eventuale riconoscimento del diritto per il Socio sostenitore di nominare una sua rappresentanza in Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.
 - f. approva e modifica i Regolamenti dell'ente, tra cui i Regolamenti applicativi e le norme per l'erogazione delle prestazioni, ad eccezione per il Regolamento elettorale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea Nazionale;
 - g. ratifica le "procedure per l'organizzazione e la contabilità" definite dal Direttore Generale per il buon funzionamento della struttura tecnica;
 - h. approva i principi per la tenuta delle scritture contabili;
 - i. redige i bilanci consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - j. approva il bilancio preventivo;

- k. in relazione all'andamento della gestione, può deliberare eventuali modifiche ai tariffari dei diversi piani sanitari, modifiche dei livelli contributivi e riduzioni del contributo anche differenziate per specifici stati di necessità dei Soci;
- l. propone all'Assemblea, per le determinazioni di competenza, il documento riguardante la definizione delle linee programmatiche dell'attività istituzionale e di gestione della Mutua;
- m. delibera sui casi di esclusione dei Soci;
- n. decide sui ricorsi in materia di costituzione del vincolo associativo, decadenza dei soci, interruzione del vincolo associativo, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, nonché in materia di contribuzione e di prestazioni;
- o. assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali;
- p. adotta le delibere necessarie per il funzionamento dell'intera struttura organizzativa della Mutua;
- q. stipula i contratti necessari e definisce gli accordi volti a far ottenere ai Soci prestazioni sanitarie ad importi anche superiori, ove le circostanze lo richiedano, a quelli previsti dalle tariffe della Mutua per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati;
- r. delibera in materia di impiego delle disponibilità e provvede agli investimenti mobiliari, alle alienazioni, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e ad ogni altra attività di gestione degli stessi;
- s. determina i compensi degli organi sociali sulla base dei criteri di quantificazione deliberati dall'Assemblea Nazionale, sentito il Collegio dei Revisori;
- t. procede all'assunzione del Direttore Generale stabilendone il trattamento giuridico ed economico;
- u. stabilisce l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale e procede, su proposta del Direttore Generale, all'assunzione, all'inquadramento e al licenziamento del personale stesso;
- x. in relazione agli scopi che la Mutua si prefigge di raggiungere, può istituire sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua;
- v. nomina il Fiduciario prendendo atto della designazione vincolante di ciascuna Consulta Regionale;
- z. il Consiglio di Amministrazione può procedere alla revoca del Fiduciario in caso di comprovate inadempienze o comportamenti che pregiudicano il buon funzionamento della Mutua e incarica il Direttore Generale per la convocazione della consulta affinché provveda alla designazione del nuovo Fiduciario entro 15 giorni. Laddove la consulta non designi il Fiduciario nel termine indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede in autonomia alla nomina del nuovo Fiduciario.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E MAGGIORANZE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per la prima volta entro il ventesimo giorno successivo alla sua elezione, per la seduta di insediamento e per le elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e per la designazione del Segretario.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente uscente oppure, se non rieletto nel Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Mutua. In caso di ulteriore parità dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.
3. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente uscente oppure, se non rieletto nel Consiglio, dal Consigliere che ha provveduto alla convocazione in base al disposto del comma precedente.
4. Fino all'insediamento dei nuovi organi, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è successivamente convocato dal Presidente e si riunisce:
 - a. in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi e comunque quando il Presidente ne ravvisa le necessità;
 - b. in sessione straordinaria su motivata richiesta di almeno quattro consiglieri. La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'arrivo della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Art. 21 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea Nazionale fra i propri membri. Entrambi i generi devono essere rappresentati. Prendono parte al Consiglio di Amministrazione con diritto di voto i rappresentanti indicati dai Soci sostenitori. È membro aggiunto del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto, il rappresentante designato dalla FNSI in qualità di Socio sostenitore a norma del precedente articolo 4, comma 8, dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea Nazionale successiva alla cessazione della carica.
4. I Consiglieri subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede al suo rinnovo in base alle norme dello Statuto.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 22 - POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Mutua ed ha i seguenti poteri:
 - a. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce, sentiti i Vice Presidenti, l'ordine del giorno e ne attua le delibere;
 - c. conferisce mandato agli avvocati di fiducia della Mutua di procedere al recupero dei crediti verso Soci e verso qualsiasi altro debitore;
 - d. in fattispecie diverse da quelle elencate al punto precedente può costituirsi in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e. riferisce all'Assemblea Nazionale, con relazione scritta approvata dal Consiglio di Amministrazione, sul bilancio consuntivo e sull'andamento della gestione della Mutua;
 - f. compie in caso di necessità e di urgenza atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva da tenersi entro un mese dal loro compimento;
 - g. adempie ad ogni altro incarico su espressa delega del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario che ne svolge tutte le funzioni.
3. In caso di dimissioni o, comunque, di cessazione dall'incarico del Presidente, il Consiglio si riunisce entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della cessazione dall'incarico per gli adempimenti conseguenti; la riunione è convocata dal Vicepresidente Vicario. Si applicano per la sostituzione le modalità di cui al precedente articolo 19, comma 1, lettera a.
4. Il Presidente non può essere eletto nell'incarico per più di due mandati consecutivi.

CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23 - POTERI

1. Il Collegio dei Revisori:
 - a. controlla l'amministrazione della Mutua;
 - b. vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie;
 - c. redige la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea Nazionale, dopo averla inviata per conoscenza al Consiglio di Amministrazione;
 - d. accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - e. compie la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.
2. Il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo, c.c.
3. I componenti del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.
4. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze.
5. Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze.

Art. 24 - CONVOCAZIONE E MAGGIORANZE

1. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
2. Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni del Collegio dei Revisori.

Art. 25 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati tra Revisori dei conti iscritti nell'Albo dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi fino all'approvazione del relativo bilancio.
3. I componenti del Collegio dei Revisori che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro nomina, dalla prima Assemblea Nazionale successiva alla cessazione della loro carica.
4. I Revisori subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza del Collegio.
5. Qualora vengano meno, per qualsiasi causa, la metà più uno dei componenti del Collegio dei Revisori, questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede al suo rinnovo in base alle norme dello Statuto.

CAPO V – IL FIDUCIARIO

Art. 26 - FIDUCIARIO REGIONALE E CONSULTA DEI FIDUCIARI

1. Il Fiduciario è Organo della Mutua a titolo consultivo e si configura come articolazione territoriale della stessa e suo riferimento per l'attuazione delle finalità mutualistiche.
2. Il Fiduciario è nominato dal Consiglio di Amministrazione che prende atto della designazione vincolante di ciascuna Consulta Regionale in apertura della sua prima riunione e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui la maggioranza dei membri di una Consulta Regionale non sia composta da rappresentanti dei Soci eletti nell'Assemblea Nazionale, il Fiduciario designato sarà il rappresentante dei Soci eletto nella circoscrizione di riferimento di quella Consulta Regionale.
3. Il Fiduciario convoca e presiede le riunioni della Consulta curando che ne sia redatto verbale; provvede, d'intesa con la Direzione Generale, agli adempimenti di competenza previsti dallo Statuto ed a quelli fissati dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse dei Soci appartenenti alla circoscrizione.

4. Il Fiduciario ha l'obbligo di convocare la consulta quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. In caso di mancata convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, la riunione sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Fiduciario informa, con le modalità ritenute più idonee ed economiche, i Soci della circoscrizione dell'attività svolta dalla Consulta e ne acquisisce per iscritto i relativi pareri. L'informativa e gli eventuali pareri dovranno essere inviati al Consiglio di Amministrazione.
6. Nel caso in cui almeno un terzo dei Soci della circoscrizione ne faccia richiesta, il Fiduciario dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale per discutere dei temi di cui al comma precedente. Il Fiduciario trasmetterà al Consiglio di Amministrazione il verbale con le indicazioni emerse dal dibattito assembleare.
7. Il Fiduciario collabora con il Direttore Generale per la gestione delle pratiche di liquidazione delle prestazioni, tiene i collegamenti con le autorità regionali preposte ai settori di intervento della Mutua, informa il Direttore Generale su tutte le situazioni emergenti e le novità legislative riferite alla circoscrizione di appartenenza.
8. Il Fiduciario vigila sul buon andamento dei servizi che devono essere assicurati dall'Associazione Regionale di Stampa per l'espletamento dei compiti istituzionali della Mutua e trasmette al Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere in merito.
9. Il Fiduciario risponde del suo operato alla Consulta e al Consiglio di Amministrazione e deve goderne la fiducia. La Consulta può, con motivata mozione di sfiducia approvata a maggioranza, revocare il mandato al Fiduciario, provvedendo alla designazione del nuovo Fiduciario. La mozione di sfiducia deve essere inserita nell'ordine del giorno della relativa convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla revoca del Fiduciario in caso di comprovate inadempienze o comportamenti che pregiudicano il buon funzionamento della Mutua.
10. La Consulta dei Fiduciari, composta da tutti i Fiduciari, è convocata dal Presidente della Mutua almeno quattro volte all'anno per esaminare e discutere le questioni di carattere generale riguardanti l'attività della Mutua. Essa può formulare pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la Mutua e il Socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dei Regolamenti dell'ente.
2. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Tribunale competente.
3. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia.
4. Il Collegio dei Probiviri deve istruire la pratica e trasmettere al Consiglio di Amministrazione il relativo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.
6. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra coloro i quali abbiano già rivestito la carica di amministratore, sindaco o fiduciario, della Casagit ovvero della Mutua, nella misura massima di un membro per ciascuna circoscrizione.
7. I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale e partecipano alle riunioni dell'Assemblea con diritto di parola.
8. Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente in apertura della sua prima riunione, da convocarsi da parte del componente anziano.
9. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le adunanze del Collegio dei Probiviri si terranno presso la sede sociale.

11. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le questioni attinenti le funzioni dell'organo.

TITOLO IV – INDENNITÀ, RIMBORSI E INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 28 - INDENNITÀ E RIMBORSI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Ai componenti degli organi sociali compete una indennità annua i cui criteri di quantificazione sono determinati in via generale dall'Assemblea Nazionale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 29 - INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Collegio dei Probiviri della Mutua devono ritenersi incompatibili con quelle di:
 - a. Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei Conti della FNSI, salvo il caso del componente designato di cui all'articolo 24) comma 2);
 - b. Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell'INPGI;
 - c. Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani;
 - d. Presidente, Vice Presidente giornalista, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;
 - e. Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti, legale rappresentante dell'Associazione Regionale di Stampa e Fiduciario INPGI.
2. I tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio dei Probiviri non possono rivestire la carica di amministratore della Mutua per tutta la durata dell'incarico.
3. La carica di Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della Mutua deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario della stessa.
4. Qualora si verifichi una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni consecutivi. L'inutile decorso del termine comporta la decadenza alla carica di membro degli Organi Sociali della Mutua.
5. La carica di Fiduciario della Mutua deve ritenersi incompatibile con quella di:
 - a. Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti;
 - b. Legale rappresentante dell'Associazione Regionale di Stampa;
 - c. Fiduciario e Vice Fiduciario INPGI.
6. Qualora si verifichi una situazione di incompatibilità, il Fiduciario dovrà optare entro 15 giorni tra le due cariche. L'inutile decorso del termine in questione comporta la decadenza alla carica di Fiduciario della Mutua.
7. Fino all'elezione del nuovo Fiduciario resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Fiduciario uscente.

Art. 30 - CAUSE DI DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

1. Sono causa di decadenza dalle cariche sociali:
 - a. la perdita della qualità di Socio;
 - b. l'aver riportato condanna penale con sentenza passata in giudicato, fatta salva quella concernente i reati colposi o di opinione;
 - c. per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nel corso di un anno;

d. per i componenti dell'Assemblea Nazionale, il trasferimento in diversa circoscrizione rispetto a quella nella quale sono stati eletti e l'assenza a due Assemblee consecutive non giustificata da validi motivi documentati.

TITOLO V – AMMINISTRAZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

CAPO I – AMMINISTRAZIONE DELLA MUTUA

Art. 31 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione della Mutua in rapporto ai fini istituzionali e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma precedente:
 - a. dirige gli uffici e sovrintende a tutti i servizi rispondendo del loro buon andamento al Consiglio di Amministrazione;
 - b. dirige il personale e ne stabilisce i compiti;
 - c. firma i documenti relativi alla certificazione di avvenuta adesione, di decadenza del socio ed in generale tutti i documenti operativi comprovanti l'avvio e l'estinzione del vincolo associativo;
 - d. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale partecipa a titolo consultivo e con facoltà di avanzare proposte alle riunioni degli Organi della Mutua e delle Commissioni costituite dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale, in caso di dimissioni, è tenuto a dare un preavviso non inferiore a sei mesi.

Art. 32 - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO AD ADESIONE COLLETTIVA

1. La Mutua istituisce al proprio interno un fondo sanitario integrativo dedicato all'adesione su base collettiva dei soci ordinari convenzionati a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera a).
2. Il Fondo è sottoposto a gestione separata al fine di fornire evidenza sull'andamento economico dello stesso. I dati relativi alla gestione contabile del Fondo concorrono alla formazione del Bilancio consuntivo annuale della Mutua.

Art. 33 - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO AD ADESIONE INDIVIDUALE

1. La Mutua istituisce al proprio interno un fondo sanitario integrativo dedicato all'adesione su base individuale dei soci ordinari convenzionati a norma del precedente articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Il Fondo è sottoposto a gestione separata al fine di fornire evidenza sull'andamento economico dello stesso. I dati relativi alla gestione contabile del Fondo concorrono alla formazione del Bilancio consuntivo annuale della Mutua.

Art. 34 - ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

1. L'esercizio amministrativo inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 35 - BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione del Presidente e del Direttore generale:
 - a. è comunicato dagli amministratori al Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della sua approvazione.
 - b. deve restare depositato in copia, con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono la sua approvazione e finché approvato.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Nazionale entro la fine di giugno di ciascun anno.

Art. 36 - BILANCIO PREVISIONALE

1. Il bilancio previsionale verrà redatto dagli amministratori entro il mese di maggio di ciascun anno ed è corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.

Art. 37 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della legge 16/04/1886 n° 3818, del D.Lgs. 117/2017, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 4/12/1997 n° 460, la Mutua non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 38 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Le entrate della Mutua sono costituite:

- a. dai contributi dovuti dagli associati nella misura determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e accordi ad essi relativi, nonché dagli altri accordi e atti di convenzioni sottoscritti;
- b. dai redditi patrimoniali;
- c. da proventi di lasciti, donazioni ed atti di liberalità che a giusto titolo pervengono alla Mutua;

2. Gli avanzi di bilancio sono destinati al Fondo di Garanzia per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Salvo il caso di copertura di disavanzi di gestione, l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo di Garanzia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di esigenze rientranti nella sfera delle finalità di cui al precedente articolo 3.

3. La Mutua impiega il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, diversificando gli investimenti, in modo da salvaguardare il suo valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con la propria finalità istituzionale.

4. Per la gestione del proprio patrimonio, la Mutua può conferire incarichi ad intermediari esterni abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, ovvero ad altri soggetti e/o professionisti che abbiano sviluppato una specifica competenza nelle gestioni patrimoniali. Tali incarichi devono essere conferiti nell'esclusivo interesse della Mutua e tenuto conto del criterio del contenimento del costo.

5. Le disponibilità finanziarie della Mutua possono essere impiegate:

- a. in immobili da destinare alle proprie finalità, anche di investimento;
- b. nella costituzione o partecipazione a società eroganti servizi in ambito assistenziale;
- c. in strumenti assicurativi e finanziari, ad esclusione dell'investimento diretto in singole azioni e strumenti derivati speculativi.

6. Almeno il 50% delle disponibilità finanziarie, valutate al momento dell'acquisto, destinate ad impieghi previsti nel precedente comma 3, lettera c., deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a. depositi e certificati fruttiferi aperti presso primari istituti di credito o presso le Poste Italiane;
- b. titoli di stato italiani;
- c. titoli di emittenti governativi, di emittenti sovranazionali, di emittenti societari o comunque titoli garantiti da stati o assimilati, con rating, al momento dell'acquisto, "investment grade" o con un livello di rischio equivalente;
- d. polizze assicurative emesse da primarie compagnie di assicurazione e strumenti finanziari del mercato monetario e obbligazionario che adottino politiche di gestione del patrimonio investito coerenti con i limiti descritti ai punti precedenti e che, se denominati in valuta estera, siano garantiti con strumenti di neutralizzazione del rischio di cambio;
- e. Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) immobiliari.

7. È consentito l'impiego, nel massimo del 20% delle disponibilità finanziarie, valutate al momento dell'acquisto, in strumenti collettivi di investimento a prevalente contenuto azionario.

CAPO II – PRESIDI TERRITORIALI

Art. 39 - PARTECIPAZIONE CIRCOSCRIZIONALE

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i Soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Mutua si dota di un presidio territoriale in ciascuna regione, riferimento circoscrizionale sul territorio, nel quale istituisce le consulte regionali di cui ai successivi artt. 40 e 41 dello Statuto.

Art. 40 - LE CONSULTE REGIONALI

1. Per ogni circoscrizione territoriale è costituita una Consulta Regionale composta dai rappresentanti dei Soci eletti nell'Assemblea Nazionale, con un numero minimo di componenti pari a tre.
2. I componenti della Consulta decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni. Il voto per l'elezione dell'Assemblea Nazionale determina automaticamente anche la composizione delle Consulte Regionali se la Consulta è composta da un numero di membri pari ai componenti dell'Assemblea Nazionale riferibili a tale Consulta.
3. Qualora i rappresentanti dei Soci eletti all'Assemblea Nazionale in ciascuna circoscrizione territoriale non raggiungano il numero minimo di cui al precedente comma 1, la Consulta Regionale sarà composta dagli stessi rappresentanti integrati secondo i risultati della graduatoria elettorale.
4. E' invitato alle riunioni della Consulta, con facoltà di parola ma non di voto, il rappresentante legale dell'Associazione regionale di Stampa.

Art. 41 - FUNZIONI DELLE CONSULTE REGIONALI

1. La Consulta Regionale è riunita:
 - a. per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione ed è convocata dal Fiduciario uscente, ove questi entro tale termine non vi abbia provveduto, la consulta è convocata dal Direttore generale;
 - b. almeno due volte l'anno o quando lo chieda la maggioranza dei membri della consulta stessa
2. Le Consulte:
 - a. designano il Fiduciario;
 - b. possono proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo Statuto e ai Regolamenti;
 - c. possono avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte relative all'assistenza ai Soci e alla disciplina delle prestazioni;
 - d. possono avanzare al Consiglio di Amministrazione proposte attinenti il migliore andamento della Mutua in relazione alle diverse situazioni locali e in particolare possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tramite il Fiduciario, la stipula di nuove convenzioni nel territorio della circoscrizione o la soppressione di convenzioni già esistenti per fondati motivi;
 - e. esprimono i pareri loro richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. possono designare, su proposta del Fiduciario, scegliendolo nel proprio seno, un Vice Fiduciario che collabora con il Fiduciario stesso e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Sempre su proposta del Fiduciario possono revocare l'incarico di Vice Fiduciario e provvedere alla sostituzione;
 - g. possono designare, su proposta del Fiduciario, nelle circoscrizioni in cui risiede un consistente numero di associati ovvero in cui risulta un notevole decentramento di essi, Soci per collaborare con il Fiduciario stesso.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 le Consulte assumono le loro decisioni mediante espressione di voto a maggioranza dei presenti. Per la designazione del Fiduciario è richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO VI – SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E NORME RESIDUALI

Art. 42 - SCIoglimento DELLA MUTUA

1. Lo scioglimento della Mutua può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, allorché sia accertata l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori anche non soci.
3. In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi Mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31/01/1992 n° 59.

Art. 43 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione dello Statuto è competente il Foro di Roma.

Art. 44 - DISPOSIZIONI NON PREVISTE

1. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dai Regolamenti valgono le disposizioni di legge in materia.